

VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO
ex Art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e Art. 1 comma 300 L. 30 dicembre 2020 n. 178

Addì 29 gennaio 2021, alle ore 15, si è tenuta attraverso la modalità della videoconferenza l'incontro in sede sindacale

tra

- la società **Distribuzione 2003 s.r.l.**, con sede legale in Seriate (BG), via dell'Artigianato 25, c.f./p.i. 07643281004, in persona del procuratore speciale signor Adriano Fabbrica;

(di seguito "*la Società*")

e

- **FILCAMS-C.G.I.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccерini;
- **FISASCAT-C.I.S.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dal signor Salvatore Carofratello;
- **UILTUCS-U.I.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dal signor Gabriele Fiorino;

(di seguito "*le OO.SS.*")

(e collettivamente indicati come "*le Parti*")

Premesso che

- a) La Società appartiene al settore produttivo del commercio, matricola INPS n. 7071725962 ed applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi".
- b) La Società ha alle proprie dipendenze n. 7 lavoratori subordinati, di cui n. 1 quadro e n. 6 impiegati.
- c) La Società è iscritta al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
- d) La Società è specializzata nell'attività di prospezione commerciale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici e semiautomatici.
- e) L'attività di prospezione commerciale viene quotidianamente proposta ad aziende, uffici e Pubbliche Amministrazioni, comprendendo con ciò università, istituzioni scolastiche, aeroporti ed ospedali.
- f) A causa e per effetto dell'epidemia da coronavirus COVID-19 che ha interessato l'intero territorio dello Stato, l'attività di impresa svolta da Distribuzione 2003 s.r.l. ha subito un immediato e drammatico contraccolpo, anche in ragione dei provvedimenti di urgenza adottati dalle Istituzioni per il contenimento del contagio, con ingentissime ripercussioni economiche per l'Azienda.
- g) L'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "D.L. Cura Italia"), convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, prevede la possibilità di accedere alla misura dell'assegno ordinario con causale "*emergenza COVID-19*" (ovvero "*Covid-19 Nazionale*") per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di nove settimane per tutti i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in riferimento a tutti i lavoratori subordinati in forza alla data del 23 febbraio 2020.
- h) I successivi decreti emergenziali varati dal Governo, in specie D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) e D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), hanno previsto in favore dei suddetti datori di lavoro ulteriori periodi di FIS fruibili fino al 31/01/2021.
- i) Da ultimo, l'art. 1 comma 300 del Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha previsto in favore dei datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 trattamenti di assegno ordinario di cui all'art. 19 e ss. del D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni "*(...) per una durata massima di DODICI settimane (...) collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (...)*"

✍

- j) I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati a Distribuzione 2003 S.r.l. ai sensi dei decreti emergenziali precedentemente emessi non sono collocati, neppure parzialmente, in data successiva al 31 dicembre 2020 e, pertanto, con riferimento al periodo compreso dal 01/01/2021 al 30/06/2021, la Società deve ancora beneficiare dell'intero periodo di 12 settimane di FIS previsto dalla Legge di Bilancio.
- k) In ragione della gravità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell'impatto che la stessa ha avuto sul piano economico e produttivo, la Società, con **comunicazione preventiva** inviata a mezzo PEC in data 28 gennaio 2021, ha informato le OO.SS. circa la propria necessità di accedere con urgenza al trattamento di integrazione salariale dell'assegno ordinario da COVID-19 previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020 per le ulteriori dodici settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021
- l) Facendo seguito alla comunicazione informativa del 28 gennaio 2021, in data odierna le Parti si sono incontrate, in via telematica, per esaminare procedere all'esame congiunto della misura di FIS dalla Società, addivenendo al seguente accordo.

Tutto quanto sopra premesso, all'esito della fase di consultazione sindacale e di esame congiunto, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, a fronte delle circostanze descritte in premessa e dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, **dichiarano necessario il ricorso alla misura dell'assegno ordinario ex art. 19 D.L. 19/2020 per l'ulteriore periodo di n. 12 settimane ai sensi di quanto previsto ex art. 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178**, con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, per n. 7 (sette) lavoratori dipendenti.
3. In particolare, **il ricorso al trattamento del FIS è riconosciuto per un periodo massimo di n. 12 (dodici) settimane, anche non consecutive, a far data dal 01 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.**
4. La sospensione a zero ore/riduzione di orario interesserà un numero massimo di n. 7 lavoratori dipendenti (di cui n. 6 impiegati e n. 1 quadro) inquadrati presso l'unità unità locale:
 - Unità locale n. 1, avente sede presso Pomezia (RM), via Campobello n. 6, con n. 7 lavoratori dipendenti (di cui n. 6 impiegati e n. 1 quadro);per un fabbisogno complessivo di n. 3.360 ore.
5. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.L. 18/2020 le Parti dichiarano che la causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è "*emergenza COVID19*" (ovvero "*Covid-19 Nazionale*"). In ogni caso le Parti riconoscono che la causale per cui viene richiesto il trattamento di integrazione salariale è un evento transitorio, improvviso ed imprevisto, non imputabile alla Società o ai suoi lavoratori dipendenti.
6. La Società dichiara di applicare il *CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi* e di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria, di versare per i propri lavoratori la contribuzione FIS e di non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali e alternativi.
7. Tutti i Lavoratori interessati dalla misura erano occupati presso la Società alla data del 23/02/2020 o comunque risultano assunti dopo il 25/03/2020 ed in ogni caso in forza alla data del 01/01/2021.
8. Il trattamento di integrazione salariale viene richiesto per tutto il personale dipendente occupato con sospensione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 100% delle ore contrattuali (ovvero a "sospensione a zero ore").
9. Con riferimento ai reparti aziendali in cui non è prevista la sospensione "a zero ore", la Società si adopererà per attuare, per quanto possibile, il principio della rotazione del personale coinvolto dalla

✍


riduzione dell'attività lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive e, in ogni caso, tenuto conto dei livelli di efficienza attesi nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei lavoratori interessati (anche in considerazione delle rispettive qualifiche e mansioni).

10. La Società, come da sua iniziale intenzione, provvederà ad anticipare direttamente in favore dei lavoratori, alle normali scadenze del periodo di paga, il trattamento economico di integrazione salariale che verrà autorizzato dall'INPS, con successivo conguaglio sui contributi dovuti all'Istituto.
11. Durante il periodo in cui vigerà il regime di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro con accesso all'assegno ordinario la Società non farà ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tranne casi eccezionali tali da non consentire l'utilizzo del personale del "reparto" interessato alla sospensione.
12. Durante i periodi di sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno come per legge e CCNL applicabile.
13. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, preso atto che la richiesta della Società è motivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda per il trattamento dell'assegno ordinario **per il periodo massimo di n. 12 settimane previsto dall'art. 1 comma 30, L. n. 178/2020 alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.**
14. Inoltre, con la sottoscrizione del presente verbale le Parti dichiarano esperita e conclusa la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020.
15. Resta inteso che in caso di diniego da parte dell'INPS rispetto la domanda di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" (ovvero "Covid-19 Nazionale"), le Parti convengono fin da ora di voler far ricorso allo strumento FIS-assegno ordinario previsto ex art. 31 D.Lgs. n. 148/2015 e in fase residuale alla CIG in deroga, considerando in tal caso come già esperito il previsto esame congiunto, ferme restando le condizioni pattuite ai punti precedenti e compatibilmente con le norme previste per ognuno degli istituti richiamati.

La sottoscrizione del presente verbale è da intendersi valida anche per il consenso previsto dal D.L.gs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di *privacy*.

Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 29 gennaio 2021.

DISTRIBUZIONE 2003 SRL



FILCAMS-C.G.I.L.Nazionale



FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale

UILTUCS-U.I.L. Nazionale

